



MICHELE BUCCHI

Repertorio n. 6482

Raccolta n. 5093

**Verbale di assemblea straordinaria degli associati dell'associazione
"ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE SANTA RITA - ONLUS"**

- con sede a Castel Bolognese (Ra) -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore diciotto e trentotto minuti.

- 28 ottobre 2020, ore 18:38 -

In Castel Bolognese (Ra), in una sala al piano terreno dell'ampia struttura costituente sede della sottoindicata associazione, in Via Biancanigo n. 1630.

Innanzitutto a me Dottor **MICHELE BUCCHI**, Notaio in Faenza (Ra), iscritto al Ruolo dei Notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Ravenna,

E' PRESENTE

la Signora:

- **SCARDOVI Chiara**, nata a Faenza (Ra) il giorno 7 febbraio 1981, residente a Castel Bolognese (Ra) in Via Palmiro Togliatti n. 45, titolare della carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione riconosciuta:

- **"ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE SANTA RITA - ONLUS"**, con sede a Castel Bolognese (Ra) in Via Biancanigo n. 1630, codice fiscale n. 01129940399, iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni con n. 38.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo.

La Signora SCARDOVI Chiara mi dichiara anzitutto che per questi luoghi e giorno e per le ore 18 (diciotto) e 30 (trenta) minuti, in unica convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati di tale associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

" 1. *Modifica dello statuto dell'associazione in seguito all'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore;*

2. *Varie ed eventuali.* ".

La Signora SCARDOVI Chiara mi chiede quindi di redigere il verbale della presente assemblea e io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 et 31 del vigente statuto associativo, quale titolare della carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione, assume la presidenza dell'assemblea la Signora SCARDOVI Chiara, da ora e in prosieguo anche più semplicemente "Presidente", la quale,

CONSTATATO

quanto segue:

a) che, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto associativo, l'assemblea straordinaria degli associati veniva regolarmente convocata, in unica convocazione, per questi luoghi, giorno e ora, mediante affissione di apposito avviso all'albo murale della sede dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, il tutto come risulta da specifica documentazione depositata presso gli atti dell'associazione;

b) che l'avviso di convocazione contiene espresso richiamo agli artt. 73 et 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), a tutt'oggi applicabi-

Registrato a Faenza (Ra)

il 20/11/2020

al n. 3233

li fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), che ai rispettivi comma 4 et comma 2 espressamente consentono che l'assemblea di associazioni in genere, riconosciute e non, possa svolgersi in videoconferenza, benchè lo statuto delle stesse non preveda espressamente questa possibilità, come avviene per l'associazione;

c) che sono presenti, in proprio o per delega, n. 25 (venticinque) associati aventi diritto di intervento e di voto in assemblea, come risultanti dall'elenco delle presenze **che si allega al presente atto sotto la lettera "A"** (nel quale sono riportati tutti gli associati con l'indicazione di quelli presenti in assemblea, fisicamente o in videoconferenza, nonché di quelli assenti) su complessivi n. 30 (trenta) associati con diritto di intervento e di voto in assemblea;

d) che l'allegato elenco delle presenze precisa quali degli associati presenti siano presenti fisicamente e quali tramite collegamento in videoconferenza (a mezzo della piattaforma Zoom, come già anticipato nell'avviso di convocazione, precisandosi che essa piattaforma comunque rispetta tutti i requisiti stabiliti dai citati art. 73, comma 4, et 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ovvero garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come il Presidente e tutti i soggetti intervenuti espressamente confermano);

e) che è presente l'intero consiglio di amministrazione in persona dei Signori SAMORINI Laura, vice presidente, LORIA Patrizia, consigliere, BONFIGLIOLI Sara, consigliere, e BARTOLOTTI Francesco, consigliere, oltre che in persona di sé medesima Signora SCARDOVI Chiara, appunto presidente, tutti fisicamente presenti;

f) che non esiste collegio dei revisori e, più in generale, organo di revisione, non obbligatorio nè per legge nè per statuto associativo;

g) che, ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto associativo, le modifiche dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria ma che, tuttavia e ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), *" Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. "*, altresì precisando che, ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto associativo, *" L'assemblea è validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall'art.21 C.C. : [...] "*;

h) che la possibilità di adeguare lo statuto al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, come in prosieguo meglio precisato, è stata prorogata fino alla data del 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi) ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), di modifica del termine di cui all'art. 101, comma 2, di esso D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);

i) che, conseguentemente e ai sensi di tale art. 21 del vigente statuto asso-

ciativo, è raggiunto il quoziente assembleare costitutivo, per quanto detto trattandosi di assemblea straordinaria in unica convocazione regolata dalle maggioranze stabilite per l'assemblea ordinaria;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

l'assemblea straordinaria degli associati regolarmente costituita e idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno, che viene quindi posto in discussione.

Passando alla discussione di tale ordine del giorno, il Presidente, dopo aver preso la parola, ricorda agli intervenuti che l'associazione, costituita come associazione non riconosciuta con atto a rogito Dottor ANTONIO BOSI, Notaio in Bagnacavallo (Ra), in data 20 gennaio 1990, repertorio n. 48619/13578, registrato a Lugo (Ra) in data 31 gennaio 1990 n. 87 serie 1, acquisiva riconoscimento tramite iscrizione nel citato Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), divenendo quindi associazione riconosciuta, a seguito di apposita richiesta in tal senso, accompagnata dalle necessarie e contestuali modifiche dello statuto associativo nonché dall'adozione, altresì della qualifica di ONLUS, effettuata con deliberazione dell'assemblea straordinaria verbalizzata con atto a rogito Dottor MARIO BERGAMINI, Notaio in Faenza (Ra), in data 1 marzo 2000, repertorio n. 38252/9322. In particolare, il Presidente precisa che, da quest'ultimo atto in avanti, l'associazione non ha più modificato il proprio statuto associativo.

A questo punto il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno deliberare l'adeguamento dello statuto associativo al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), con particolare riferimento agli artt. 32 ss. in materia di organizzazione di volontariato, dando comunque atto che in data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2020, recante " *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ma che tale Registro non è oggi ancora operativo*".

Il Presidente precisa inoltre che l'attuale qualifica di O.N.L.U.S. dell'associazione cesserà e sarà sostituita dalla qualifica di Organizzazione di Volontariato, disciplinata dagli artt. 32 ss. del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), qualifica, quest'ultima, che assumerà l'associazione.

A tal fine il Presidente espone agli intervenuti il nuovo testo dello statuto associativo, integralmente rinnovato alla luce del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e di cui propone l'adozione, composto da n. 30 (trenta) articoli, e procede a una rassegna sintetica delle varie modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso a tale D.Lgs. Tale nuovo testo dello statuto associativo **si allega al presente atto sotto la lettera "B"**. Il Presidente si sofferma, quindi, sulle modifiche più significative di tale nuovo testo dello statuto associativo, così fra l'altro dando atto di quanto segue:

- che l'associazione, come detto, entrerà a far parte della categoria delle or-

ganizzazioni di volontariato di cui agli artt. 32 ss. del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore);

- che, conseguentemente, la denominazione dell'associazione sarà la seguente: "SAN GIUSEPPE E SANTA RITA Organizzazione di Volontariato", in forma breve "SAN GIUSEPPE E SANTA RITA - ODV";

- che, conseguentemente, dopo aver precisato, all'art. 3, l'assenza di scopo di lucro e il perseguimento, fra l'altro, di " *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati* ", all'art. 4 saranno dettagliate come segue le attività dell'associazione (costituenti lo specifico oggetto della stessa): "

Art. 4 - Attività

1. *Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:*

a. *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, tra le quali:*

- *organizzazione e gestione dell'accoglienza e dell'assistenza di ragazze madri con bambini, ragazzi e bambini in particolari condizioni di abbandono e bisogno;*
- *gestione di comunità di tipo familiare al fine di garantire l'accoglienza della persona in stato di bisogno, favorendo la valorizzazione di rapporti umani tesi alla ricostruzione e all'acquisizione di valori umani, quali la dignità e lo sviluppo delle proprie capacità;*
- *organizzazione e gestione di attività di supporto, assistenza e solidarietà a favore di soggetti che versino in particolari situazioni di disagio sociale;*

b. *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, tra le quali:*

- *promozione e gestione di iniziative in collaborazione con altre organizzazioni e con enti pubblici territoriali e non territoriali, anche per mezzo di convenzioni, al fine di garantire l'assistenza, l'accoglienza, l'educazione e il reinserimento sociale di soggetti in stato di bisogno;*

c. *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla*

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra le quali:

- *organizzazione di attività di supporto, sostegno e approfondimento dello studio rivolte a bambini e ragazzi, al fine di promuovere la crescita in ambito formativo;*
- *organizzazione di attività quali laboratori, stage, corsi e workshop con finalità educative;*
- *organizzazione di attività educative e formative, indirizzate a bambini e ragazzi, oltre che alle loro famiglie, al fine di favorire e stimolare lo sviluppo educativo;*

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali:

- *promozione e gestione di attività ricreative e culturali che includano famiglie e singole persone a sostenere e collaborare con le comunità familiari, sia come sostegno per esse, sia per costituire un ambito sociale capace di fare da tramite tra la vita in famiglia e la vita individuale delle persone in via di recupero;*
- *organizzazione di attività artistiche, culturali e ricreative con finalità educative;*
- *promozione ed organizzazione di incontri culturali volti all'informazione e alla sensibilizzazione della società civile;*

e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe. ";

- che, quindi, viene implementato l'oggetto dell'associazione, con espresso richiamo, come detto, ad alcune delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) nonché al fatto che l'associazione stessa si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato da parte dei propri associati;

- che, conseguentemente, all'art. 5 sarà in specifico disciplinata l'attività di volontariato e la possibilità per l'associazione di avvalersi, in via residuale, di

lavoratori retribuiti;

- che sarà introdotta una disciplina specifica della qualità di associato (artt. 6, 7, 8 et 9), con particolare riferimento a requisiti, procedura di ammissione e perdita della stessa;

- che sarà introdotta l'espressa possibilità di svolgere le riunioni tanto dell'assemblea (art. 16, comma 6) quanto del consiglio direttivo (art. 21, comma 7), adottando sistemi di videoconferenza, conformemente a quanto consentito dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);

- che l'organo amministrativo sarà denominato " *consiglio direttivo* " anziché " *consiglio di amministrazione* " e sarà " *composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.* " (art. 20);

- che, conseguentemente, sarà prevista la possibilità di nominare un organo di controllo " *per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica* " (art. 26), in ogni caso a tutt'oggi non nominato;

- che, conseguentemente, in caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo della stessa " *è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati a norma del presente Statuto* " (art. 29).

A questo punto il Presidente, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, dichiara terminata la discussione del predetto ordine del giorno e l'assemblea pronta alla relativa votazione.

L'assemblea, dopo esauriente disamina e invariato il proprio quoziente costitutivo, con voto favorevole di tutti gli associati presenti, nessuno contrario né astenuto, espresso con modalità palese e precisamente per alzata di mano, il tutto per accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- **di approvare, integralmente nonché articolo per articolo, il nuovo testo di statuto associativo, come sopra allegato, recante le modifiche derivanti dall'adeguamento del medesimo al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), con particolare riferimento agli artt. 32 ss. in materia di organizzazione di volontariato**, il tutto come sopra proposto dal Presidente;

- di autorizzare l'organo amministrativo dell'associazione al compimento di tutte quelle operazioni e/o modifiche di carattere meramente formale che dovessero risultare opportune o necessarie per l'iscrizione del presente verbale anzitutto presso il Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni nonché, una volta operativo e ove ciò non avvenisse automaticamente, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e proclamati i risultati delle votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e sei minuti.

Le spese del presente atto, sue tutte dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

La comparente dichiara di essere a conoscenza di quanto allegato e perciò dispensa me Notaio dal darne lettura.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di

mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato di mia mano, del quale ho dato lettura alla comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e undici minuti.

Consta di pagine intere diciassette e fin qui della diciottesima, di cinque fogli.

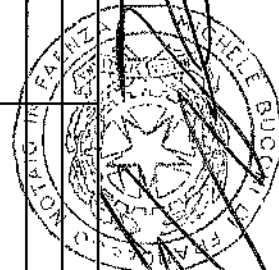
F.to Chiara Scardovi

F.to Michele Bucchi Notaio

ANNEGATO A' AL REP. N. 6482 E' RAC. N. 5093

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE E S. RITA

ELENCO SOCI AGGIORNATO AL									
NUM	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA'	PROV	DATA DI NASCITA	COD. FISC.	DATA AMMISSIONE
1	Zanzi	Gabriella	Via Fiumazzo	48022	LUGO	RA	24/3/53	ZNZGRL53C64E730P	01/01/2017
2	Buratta	Raffaella	Via F.lli Cortesi 25	48022	LUGO	RA	29/06/1951	BRTRLF51H69E730Z	01/01/2017
3	Guerrini	Anna Rita	Via Circ. Sud 3/1	48022	LUGO	RA	26/02/1962	GRNRRT62B66D829H	01/01/2017
4	Tellarini	Maria	Via Morini 39	48014	Castelbolognese	RA	15/05/1955	TLLMRA55E5E730P	01/01/2017
5	Samorini	Laura	Via Rossi 2	48014	Castelbolognese	RA	03/04/1960	SMRLRA60D43H302Z	01/01/2017
6	Altini	Milva	Via Liverani 13	48012	Bagnacavallo	RA	04/05/1961	LINMLV61E44D829H	01/01/2017
7	Tellarini	Vincenzo	Via Canalazzo 34	48017	Conselice	RA	22/04/1953	TLLVCN53D22E730T	01/01/2017
8	Ghinassi	Gian Enrico	Via Cambiucci	48014	Castel Bolognese	RA	13/11/1951	GHNGNR51S13H302I	01/01/2017
9	Penazzi	Oliviero	Via Giovanni 23°, 13	48020	S. Agata Sul Santerno	RA	31/03/1951	PNZLVR51C31T196B	01/01/2017
10	Santandrea	Stefania	Via Emilia Interna 10	48014	Castel Bolognese	RA	28/06/1961	SNTSFN61H68C065H	01/01/2017
11	Calpitano	franco	Via Emilia Interna 10	48014	Castel Bolognese	RA	09/07/1964	CLPFNC64L09E289X	01/01/2017
12	Valgimigli	Giovanna					05/09/1974	VLGGNN74P45D458J	01/01/2017
13	Battistini	Claudio	Via S. Caterina 31		Bologna	BO	12/12/1955	BTTCLD55T12M185J	01/01/2017
14	Bedeschi	franco	Via Calatafimi	48022	LUGO	RA	29/09/1959	BDSFNC59P27D121N	01/01/2017
15	Dardi	Giancarlo		48014	Castel Bolognese	RA	10/07/1954	DRDCGR54L10C065A	01/01/2017
16	Bartolotti	Francesco	Via Liverani 13	48012	Bagnacavallo	RA	03/08/1958	BRTFNC58M03D829T	01/01/2017
17	Monti	Michele	Via Nardi 16	40026	Imola	BO	18/03/1978	MNTMHL78C18E289R	01/01/2017
18	Albertazzi	Federico							01/01/2017
19	Samorini	Paolo							01/01/2017
20	Sportelli	Marco	Via Corbari 237	48018	Faenza	RA	08/06/1976		01/01/2017
21	Bucchi	Giovanni	Via Rondanini 20	48014	Castelbolognese	ra	25/01/1985	BCCGNN85M25E730Y	01/01/2017
22	Toschi	Giuseppe							17/07/2017
23	Bocchini	Nicoletta	Via F.lli Cortesi 27	48022	Lugo	RA	11/06/1977	BCCNLT77H51H294P	26/03/2018
24	Montanari	Elisa							01/09/2019
25	Mancini	Flora							
26	Loria	Patrizia							
27	Bonfiglioli	Sara							
28	Guerrini	Aurora							
29	Ferretti	Guido							
30	Scardovi	Chiara							



Manuela Beccoloni

[Handwritten signature]

Legenda:

V = presente in videoconferenza

A = presente assente

F = presente fisicamente

D = presente a mezzo di delegato

Allegato "B" al Repertorio n. 6482
Raccolta n. 5093

Statuto dell'Associazione
"SAN GIUSEPPE E SANTA RITA –
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di volontariato denominata "SAN GIUSEPPE E SANTA RITA *Organizzazione di Volontariato*" (o anche, in forma breve, "*SAN GIUSEPPE E SANTA RITA - ODV*"), successivamente indicata anche come "*Associazione*".

Art. 2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castel Bolognese (RA).
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità e principi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'organizzazione delle attività sociali è ispirata ai principi di dedizione cristiana non soltanto individuale, ma anche comunitaria. L'Associazione opera con spirito di fraternità e spontanea e generosa solidarietà, riconoscendo nella comunità cristiana un luogo di comunanza di valori che riguardano la

persona sia come essere umano, sia come individuo inserito in un contesto educativo e formativo.

3. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, tra le quali:
 - organizzazione e gestione dell'accoglienza e dell'assistenza di ragazze madri con bambini, ragazzi e bambini in particolari condizioni di abbandono e bisogno;
 - gestione di comunità di tipo familiare al fine di garantire l'accoglienza della persona in stato di bisogno, favorendo la valorizzazione di rapporti umani tesi alla ricostruzione e all'acquisizione di valori umani, quali la dignità e lo sviluppo delle proprie capacità;
 - organizzazione e gestione di attività di supporto, assistenza e solidarietà a favore di soggetti che versino in particolari situazioni di disagio sociale;
 - b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, tra le quali:

- promozione e gestione di iniziative in collaborazione con altre organizzazioni e con enti pubblici territoriali e non territoriali, anche per mezzo di convenzioni, al fine di garantire l'assistenza, l'accoglienza, l'educazione e il reinserimento sociale di soggetti in stato di bisogno;
- c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra le quali:
- organizzazione di attività di supporto, sostegno e approfondimento dello studio rivolte a bambini e ragazzi, al fine di promuovere la crescita in ambito formativo;
 - organizzazione di attività quali laboratori, stage, corsi e workshop con finalità educative;
 - organizzazione di attività educative e formative, indirizzate a bambini e ragazzi, oltre che alle loro famiglie, al fine di favorire e stimolare lo sviluppo educativo;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali:
- promozione e gestione di attività ricreative e culturali che includano famiglie e singole persone a sostenere e collaborare con le comunità familiari, sia come sostegno per esse, sia per costituire un ambito sociale capace di fare da tramite tra la vita in famiglia e la vita individuale delle persone in via di recupero;
 - organizzazione di attività artistiche, culturali e ricreative con finalità educative;
 - promozione ed organizzazione di incontri culturali volti all'informazione e alla sensibilizzazione della società civile;
- e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei volontari.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge.
3. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e operano secondo le direttive impartite dall'organo di amministrazione.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 6 - Requisiti

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. Gli associati garantiscono il rispetto degli impegni assunti e cooperano per la realizzazione delle finalità proposte dall'Associazione, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità, capacità e attitudini.

Art. 7 – Procedura di ammissione dell'Associato

1. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto, in particolare quelle c e i regolamenti.
2. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
4. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

5. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali.

2. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso;
 - d) morte;
- a) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, decorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito formale, non ha versato la quota associativa.
- b) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
- c) Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo.
2. L'associato sottoposto al provvedimento di cui alla lettera b), deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto consentendo allo stesso facoltà di replica, da far pervenire all'Organo deliberante, entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dei medesimi addebiti all'associato.
3. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea dei soci si pronuncia alla prima convocazione utile.
4. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.
5. Il recesso di cui alla lettera c) diviene efficace con la comunicazione pervenuta all'Associazione.
6. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 -Risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l. da proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.

Art. 11 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio della Associazione si compone di un fondo di dotazione e di un fondo di gestione.
- 2. Il fondo di dotazione costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. Tale fondo si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica. Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo dall'Assemblea.
- 3. Il fondo di gestione è costituito dal valore di tutti gli altri beni.

4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, su approvazione dell'Assemblea, possono essere destinati a riserva o a incremento del fondo di dotazione.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13 -Scritture contabili e redazione del bilancio

1. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative
2. Salvo le eccezioni previste dalla norma di legge, il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.
4. Il bilancio è inoltre depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 14 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice - Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se istituito;
2. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Convocazione

1. L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché le modalità di svolgimento della seduta (in presenza o con modalità telematica).
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
3. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
5. L'Assemblea può svolgersi, integralmente o parzialmente, con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che permettano il collegamento da remoto di tutti i partecipanti. I sistemi utilizzati, i tempi e

le procedure, previamente fissati, sono resi noti a tutti gli associati e se ne dà conto nel relativo avviso di convocazione.

6. I sistemi di videoconferenza utilizzati per la seduta assembleare devono consentire:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi, mediante collegamento audio/video, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 17 – Quorum costitutivi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 – Quorum deliberativi

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

2. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 19 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o decaduti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori

Art. 20 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.

È composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21 – Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza. La comunicazione deve contenere la modalità di svolgimento della seduta (in presenza o in videoconferenza).
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri o, in caso di seduta in videoconferenza, se risulta il collegamento da remoto di tutti i membri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso convocato una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.
5. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
6. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.
7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, integralmente o parzialmente, con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che permettano il collegamento da remoto di tutti i membri. I sistemi utilizzati, i tempi e le

procedure, previamente fissati, sono resi noti a tutti i membri dell'organo e se ne dà conto nella comunicazione relativa alla convocazione.

8. I sistemi di videoconferenza utilizzati per la seduta devono consentire:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi, mediante collegamento audio/video, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 22 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con voto palese; è adottato il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
3. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.

Art. 23 - Competenze

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;

- b. predisporre bilancio o rendiconto;
 - c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
 - e. determina l'entità della quota associativa annuale;
 - f. individua e regola l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
 - g. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - h. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
 - i. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - j. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - k. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 24 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvedere alla sua sostituzione, nominando, in ordine decrescente, i soggetti della graduatoria dei non eletti.

2. Nel caso in cui non si disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione salvo ratifica immediatamente successiva da parte dell'Assemblea, e sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.
3. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio direttivo decade.
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente.
5. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'Organo medesimo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 25 - Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali, le presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive i relativi verbali e assicura la corretta tenuta presso la sede sociale; coordina l'attività dell'Associazione.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
6. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 26 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica.
2. Se ha forma monocratica, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se ha forma collegiale è composto da tre membri ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti.
4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 - Competenze

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
3. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
4. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. All'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 28 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) il libro di eventuali altri organi associativi;
 - f) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme Finali

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati a norma del presente Statuto.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Chiara Scardovi

F.to Michele Bucchi Notaio

[illegible]